Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 9 agosto 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 luglio 1985, n. **400.**

Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo, ovvero, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per la vendita, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le dette duplicazioni o riproduzioni, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a L. 6.000.000.

La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 2.

La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 633):

Presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo (LAGORIO) il 30 marzo 1984.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'11 aprile 1984, con pareri delle commissioni 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 5 febbraio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2529):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 21 febbraio 1985, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla IV commissione e approvato l'11 luglio 1985.

LEGGE 24 luglio 1985, n. **401.**

Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata può essere costituito dagli operatori qualificati come produttori dalle leggi sulla tutela della denominazione d'origine o dai relativi regolamenti di esecuzione, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, con l'apposizione sulla coscia a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e con la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente.

Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta debbono essere conformi ai modelli ed alle previsioni approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dei consorzi incaricati della vigilanza sulla applicazione delle leggi sulla denominazione d'origine.

Art. 2.

Il debitore può disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti e assume in relazione ad essi gli obblighi e le responsabilità del depositario.

Il creditore ha diritto di ispezionare i prosciutti e di ritirare i campioni necessari per controllarne — in contraddittorio con il debitore e col terzo affidatario ai sensi dell'articolo 5 — la qualità ed il rispetto delle norme di lavorazione.

Art. 3.

In caso di vendita dei prosciutti sottoposti a pegno ai sensi della presente legge, non può essere eseguita la tradizione al compratore se prima non sia stato soddisfatto il creditore pignoratizio, o senza il suo consenso che deve risultare da annotazione sui registri di cui all'articolo 1.

Il creditore pignoratizio potrà anche richiedere la assegnazione dei prosciutti oggetto del pegno ai sensi dell'articolo 2798 del codice civile.

Art. 4.

L'estinzione, totale o parziale, della operazione viene annotata nei registri previsti dall'articolo 1 a cura del creditore pignoratizio e fatta constatare mediante annullamento del contrassegno di cui al precedente articolo 1, da effettuarsi a cura del creditore soddisfatto entro tre giorni dal pagamento.

Le modalità dell'annullo sono stabilite nello stesso decreto previsto dall'articolo 1 per l'approvazione del contrassegno e dei registri.

Art. 5.

Il creditore può domandare al giudice il sequestro dei prosciutti dati in pegno qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo.

In tale caso i prosciutti vengono affidati al creditore o ad un terzo dallo stesso indicato.

Art. 6.

Nella ipotesi di cui all'articolo 2795 del codice civile, la richiesta di vendita anticipata può essere presentata sia dal debitore che dal creditore.

La vendita anticipata può comunque essere effettuata senza necessità di autorizzazione giudiziaria in caso di consenso scritto delle parti.

La vendita di cui agli articoli 2796 e 2797 del codice civile è effettuata presso lo stabilimento del debitore ovvero, quando ricorra la ipotesi di cui all'articolo 5, secondo comma, presso il creditore o il terzo depositario.

Art. 7.

Si applicano al pegno come sopra costituito tutte le norme del codice civile relative a tale istituto in quanto compatibili.

Art. 8.

Le parti — creditore e debitore — alla scadenza del credito possono convenire la protrazione della data di scadenza fermo restando il pegno, provvedendo all'annotazione della maggiore durata sui registri di cui all'articolo 1.

Art. 9.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'alterazione e la contraffazione, l'uso e l'annullamento illecito del contrassegno di cui agli articoli 1 e 4 sono equiparati alla fattispecie prevista e punita dall'articolo 9 della legge 4 luglio 1970, n. 506.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

Il testo dell'art. 2786 del codice civile è il seguente:

« Art. 2786 (*Costituzione*). — Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa.

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nella impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore ».

Nota all'art. 3, secondo comma:

Il testo dell'art. 2798 del codice civile è il seguente:

« Art. 2798 (*Assegnazione della cosa in pagamento*). — Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato ».

Nota all'art. 6, primo comma:

Il testo dell'art. 2795 del codice civile è il seguente:

« Art. 2795 (*Vendita anticipata*). — Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.

Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo ».

Nota all'art. 6, terzo comma:

Il testo degli articoli 2796 e 2797 del codice civile è il seguente:

« Art. 2796 (*Vendita della cosa*). — Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente ».

« Art. 2797 (*Forme della vendita*). — Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione dev'essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.

Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a norma dell'articolo 166 (ora 163-*bis*) del codice di procedura civile.

Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.

Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse ».

Nota all'art. 9:

La legge 4 luglio 1970, n. 506 (*norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto*), all'art. 9 prevede quanto segue:

« Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo e del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100 mila a lire 1 milione ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 524):

Presentato dall'on. BORRI ed altri il 22 settembre 1983.

Assegnato alle commissioni riunite IV (Giustizia) e XI (Agricoltura e foreste), in sede referente, il 14 ottobre 1983, con parere della commissione I.

Esaminato dalle commissioni riunite IV e XI, in sede referente, il 13 dicembre 1984.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite IV e XI, in sede legislativa, il 20 dicembre 1984.

Esaminato dalle commissioni riunite IV e XI, in sede legislativa, e approvato il 24 gennaio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1139):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 21 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 9ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 10 luglio 1985.

LEGGE 25 luglio 1985, n. 402.

Interpretazione autentica degli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si intendono riferiti anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari dell'Accademia nazionale di danza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

La legge 20 maggio 1982, n. 270, ha il seguente titolo: *Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.*

I testi degli articoli 33, 34 e 57 di detta legge sono i seguenti:

«Art. 33. (*Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico* 1979-1980). — Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978.

Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente comma sono soppresse.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, di cui all'articolo 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1980-1981.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente articolo, la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito un incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, con esclusione degli insegnanti di cui al precedente primo comma, ai quali la sede può essere assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-1983, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale ad esaurimento.

L'assegnazione della sede di servizio è disposta, nell'ordine, nei confronti degli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ancora privi di sede, degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, degli insegnanti immessi in ruolo per effetto del medesimo articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, di cui al medesimo articolo 13, quindicesimo comma, degli altri insegnanti incaricati a tempo indeterminato di cui al precedente quarto comma e degli insegnanti incaricati immessi in ruolo per effetto del precedente quinto comma. Le modalità previste dal presente articolo per l'assegnazione di sede, sulla base delle apposite graduatorie provinciali a suo tempo compilate, si applicano anche agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto si applicano anche agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1979-1980 ovvero, rispettivamente, abbiano prestato servizio di insegnamento con comando annuale in entrambi gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati».

«Art. 34. (*Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico* 1979-1980). — Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 33.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 33.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati».

«Art. 57. (*Personale incaricato per la prima volta nell'anno scolastico* 1980-1981). — Al personale docente e educativo, di cui ai capi I, II, III e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, si applicano le disposizioni previste nella presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.

L'assegnazione della sede al personale di cui al precedente comma è disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.

Il disposto del presente articolo si applica altresì agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui al precedente articolo 39, nonché agli esperti ed agli insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, di cui rispettivamente ai precedenti articoli 41 e 42.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 45 si applicano anche agli insegnanti delle materie ivi contemplate, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, con i requisiti nel medesimo articolo indicati ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1034):

Presentato dal sen. JERVOLINO RUSSO ed altri il 27 novembre 1984.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, il 18 gennaio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 24 gennaio 1985; 13 febbraio 1985.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 21 febbraio 1985.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 27 febbraio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2621):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 19 marzo 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione il 19 giugno 1985 e approvato il 17 luglio 1985.

LEGGE 25 luglio 1985, n. **403**.

Insegnamento nei conservatori di musica e contemporaneo esercizio della professione nelle orchestre.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine per l'opzione tra l'attività didattica e quella professionale — già fissato dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e prorogato dall'articolo 74 della legge 20 maggio 1982, n. 270 — è ulteriormente prorogato sino all'11 luglio 1986.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

— Il testo dell'art. 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è il seguente:

« Art. 70 (*Contratti di collaborazione per il personale già in servizio*). — Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati ».

— Il testo dell'art. 74 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è il seguente:

« Art. 74 (*Proroga del termine di cui all'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312*). — Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è prorogato sino all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2711):

Presentato dall'on. CARELLI ed altri il 22 marzo 1985.

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede referente, il 2 aprile 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, l'11 aprile 1985.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 19 aprile 1985.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 19 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1318):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 14 maggio 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 29 maggio 1985; 12, 14 giugno 1985 e approvato, con modificazioni, il 18 giugno 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2711-*B*):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 5 luglio 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione ed approvato il 17 luglio 1985.

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215 (in « Gazzetta Ufficiale » n. 128 del 1° giugno 1985) **coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1985, n. 387** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 179 del 31 luglio 1985), **recante: « Differimento di termini in materia di riduzione della capacità produttiva nel settore siderurgico ».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

I termini del 31 maggio 1985 e del 31 marzo 1985 di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, sono differiti al 30 giugno 1985.

Art. 1-*bis*.

Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 75 miliardi per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I), lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il testo coordinato qui pubblicato non reca le note contenenti le norme alle quali le sue disposizioni fanno rinvio, in quanto esse non sono state trasmesse in tempo utile dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

(4253)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 luglio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per la S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 18 luglio 1983 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 10 maggio 1985, volta ad ottenere una proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI, emesso in data 19 giugno 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa a far data dal 18 luglio 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4303)

DECRETO 24 luglio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 31 agosto 1982 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti, ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 6 agosto 1984, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta a far data dal 31 agosto 1984;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 17 maggio 1985, volta ad ottenere una ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 19 giugno 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 31 agosto 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4304)

DECRETO 24 luglio 1985.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per la S.a.s. Christian Jacques, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 20 novembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Christian Jacques, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 15 maggio 1985, volta ad ottenere la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 19 giugno 1985;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Christian Jacques, citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4302)

DECRETO 24 luglio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per le S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di G. Trapani, Germaine Monteil Italia e Valentino Parfums, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 6 agosto 1981, 6 novembre 1981 e 1° dicembre 1981, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria, rispettivamente le S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di G. Trapani, Germaine Monteil Italia e Valentino Parfums, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che consente al Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purché la durata complessiva non risulti superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza del commissario in data 22 maggio 1985 volta ad ottenere la fissazione al 6 agosto 1986 del termine unico di cui sopra, nei confronti delle S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di G. Trapani, Germaine Monteil Italia e Valentino Parfums, per le quali si ritiene opportuna la prosecuzione dell'esercizio;

Visto il parere espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di concedere il termine unico di scadenza richiesto;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 19 giugno 1985;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per le S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di G. Trapani, Germaine Monteil Italia e Valentino Parfums, è prorogata fino al 6 agosto 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4301)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 1985, recante: « Deroghe al divieto di assunzione di pubblici dipendenti di cui all'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 163 del 12 luglio 1985).

Nell'art. 1 del decreto citato in epigrafe dove è scritto: «... un colonnello dell'*Aeronautica militare* ...», *leggasi:* «... un colonnello dell'*Esercito* ... ».

(4400)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.R.W. Italia, sede di Valtrompia e stabilimento di Valtrompia (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1984 al 3 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.R.W. Italia, sede di Valtrompia e stabilimento di Valtrompia (Brescia), è prolungata al 13 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmevierre, stabilimento di Milano - Gruppo S.I.R., è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 settembre 1982 al 13 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia commissionaria chimica - Gruppo S.I.R., è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 settembre 1982 al 13 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana resine - S.I.R., stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 al 13 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubificio di Solbiate, sede legale di Milano e stabilimento di Solbiate Olona (Varese) Gruppo S.I.R., è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 al 13 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Happy di Lippolis E. & C. di Putignano (Bari), fallita il 2 giugno 1983, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gnutti - Divisione macchine transfer, sede di Ospitaletto stabilimento Ospitaletto (Brescia), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve., sede di Milano, stabilimento di Arco (Trento), uffici di Milano e depositi vari, è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Biallo di Modugno (Bari), è prolungata al 30 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmevierre, stabilimento di Milano - Gruppo S.I.R., è prolungata al 13 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasbo di Carmiano (Lecce), è prolungata al 6 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana resine - S.I.R., stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 13 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubificio di Solbiate, sede legale di Milano e stabilimento di Solbiate Olona (Varese) - Gruppo S.I.R., è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siciltermica, in Giammoro-Pace del Mela (Messina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1984 al 2 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e stabilimento in Ginosa (Taranto), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tipografia di Matino di Primiceri Antonio di Matino (Lecce), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia commissionaria chimica, sede legale di Milano - Gruppo S.I.R., è prolungata al 13 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceruti, sede di Bollate e stabilimento di Bollate (Milano), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Happy di Lippolis E. & C. di Putignano (Bari), fallita il 2 giugno 1983, è prolungata al 4 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Delta Overseas Drilling Co. S.p.a. di Fiumicino (Roma), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gnutti - Divisione macchine transfer, sede Ospitaletto stabilimento di Ospitaletto (Brescia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmevierre, stabilimento di Milano - Gruppo S.I.R., è prolungata al 13 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia commissionaria chimica, sede legale di Milano - Gruppo S.I.R., è prolungata al 13 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana resine - S.I.R., stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubificio di Solbiate, sede legale di Milano e stabilimento di Solbiate Olona (Varese) - Gruppo S.I.R., è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Simet S.p.a. di Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1984 al 28 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wagi Italia, con stabilimento in Patti (Messina), è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. F.lli Gange & C. di Palermo, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siciltermica, in Giammoro-Pace del Mela (Messina), è prolungata al 2 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tipografia di Matino di Primiceri Antonio di Matino (Lecce), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasbo di Carmiano (Lecce), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Biallo di Modugno (Bari), è prolungata al 30 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Happy di Lippolis E. & C. di Putignano (Bari), fallita il 2 giugno 1983, è prolungata al 4 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Manifatture Bari-Sammichele (Bari), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Latercem sud di Brindisi, è prolungata al 4 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), fallita l'8 novembre 1982, è prolungata al 4 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cebal Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Delta Overseas Drilling Co. S.p.a. di Fiumicino (Roma), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Domizia S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, ora S.p.a. I.M.E.A., è prolungata al 14 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calmic Cisa S.p.a., sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tecniomnia sud S.p.a., con sede e stabilimento in Cassino (Frosinone), è prolungata al 12 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.E. Europa S.p.a. Manifattura ceramica sanitaria, con sede e stabilimento in Fabrica di Roma (Viterbo), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Goodyear Italiana S.p.a., con sede legale e stabilimento in Cisterna (Latina) e sede amministrativa in Roma, è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simet di Palermo, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wagi Italia, stabilimento in Patti (Messina), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gange & C. di Cereria Palermo, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siciltermica, in Giammoro-Pace del Mela (Messina), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molini Virga di Palermo, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stancapiano E. di Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 marzo 1984 al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geomeccanica di Siracusa, è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sotis Cavi, sede e stabilimento di Siracusa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Biallo di Modugno (Bari), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Happy di Lippolis E. & C. di Putignano (Bari), fallita il 2 giugno 1983, è prolungata al 4 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elio Gilloga di Acquaviva delle Fonti (Bari), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Midi di Bari (la ditta è fallita in data 29 dicembre 1983), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti montaggi industriali di Taranto, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Latercem sud di Brindisi, è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Candela Michele di Locorotondo (Bari), fallita il 14 novembre 1983, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), fallita l'8 novembre 1982, è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. F.lli Masselli di Apricena (Foggia), è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiere Burgo S.p.a. di Verzuolo, stabilimento di Barletta (Bari), è prolungata al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesare Contegiacomo, con sede e stabilimento in Putignano (Bari), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.V.E. - Anonima Veritas editrice S.p.a. di Roma, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cebal Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Delta Overseas Drilling Co. S.p.a. di Fiumicino (Roma), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Domizia S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, ora S.p.a. I.M.E.A., è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Smalteria viterbese S.p.a. di Vitorchiano (Viterbo), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla AMIC S.p.a., con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento in Gaeta (Latina), è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mustang confezioni S.p.a., con sede in Ariccia (Roma), stabilimenti di Cecchina (Roma) e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata al 3 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calmic Cisa S.p.a., sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tecniomnia S.p.a., con sede e stabilimento in Cassino (Frosinone), è prolungata al 13 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Laura Aponte S.r.l., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 28 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Annunziata S.p.a., con sede e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.T.E. S.p.a. Industria tecnica Everest, con sede e stabilimento in Pontinia (Latina), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.I.A. - Prodotti ittici alimentari S.p.a. di Gaeta (Latina), è prolungata al 16 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mustang confezioni S.p.a., con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti in Cecchina (Roma) e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata al 2 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Satel, con sede legale in Roma e stabilimento in Cisterna di Latina (Latina), fallita il 7 maggio 1983, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.I.P. S.r.l., con sede in Roma e stabilimento in Paliano (Frosinone), è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.E. Europa S.p.a. - Manifattura ceramica sanitaria, con sede e stabilimento in Fabrica di Roma (Viterbo), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Goodyear italiana S.p.a., con sede legale e stabilimento in Cisterna (Latina) e sede amministrativa in Roma, è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, in favore di 218 operai e 5 impiegati dipendenti dalla S.p.a. Ne.Ca. - Necchi & Campiglio, occupati presso l'unità di Pavia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 33,33 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 maggio 1985 al 3 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Sterzi, sede di Milano e stabilimenti di Crevacuore (Vercelli) e Varese, è prolungata al 13 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Bono, sede di Peschiera Borromeo e stabilimenti di Peschiera Borromeo (Milano) e Netro (Vercelli), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Antonio Badoni, sede e uffici di Lecco (Como), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paleari & Figli, sede di Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gres d'arte Cacciapuoti, sede e stabilimento di Milano, fallita il 29 marzo 1983, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotexana Italia, sede e stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.:

1) Fit Ferrotubi, sede di Milano;
2) Fit Ferrotubi, stabilimento di Sestri Levante (Genova);
3) Fit Ferrotubi, Corbetta, stabilimento di Corbetta (Milano);
4) Fit Ferrotubi, Genova, stabilimento di Genova;
5) Fit Ferrotubi, Alessandria, stabilimento di Alessandria;
6) Fit Ferrotubi, Cuneo, stabilimento di Madonna dell'Olmo (Cuneo);
7) Fit Ferrotubi, Torino, stabilimento di Collegno (Torino);
8) Fit Ferrotubi Commerciale, stabilimenti di Segrate (Milano) e Corbetta;
9) Fit Ferrotubi, Varese, stabilimento di Castronno (Varese);
10) Fit Ferrotubi, Brescia, stabilimento di Brescia;
11) Fit Ferrotubi, Mantova, stabilimento di Virgilio (Mantova);
12) Fit Ferrotubi, Verona, stabilimento di Colognola (Verona);
13) Fit Ferrotubi, Padova, stabilimento di Padova;
14) Fit Ferrotubi, Udine, stabilimento di Udine;
15) Fit Ferrotubi, Parma, stabilimento di Parma;
16) Fit Ferrotubi, Reggio Emilia, stabilimento di Reggio Emilia e Modena;
17) Fit Ferrotubi, Bologna, stabilimenti di Bologna e Forlì;
18) Fit Ferrotubi, Firenze, stabilimento di Firenze;
19) Fit Ferrotubi, Livorno, stabilimento di Guasticce (Livorno);
20) Fit Ferrotubi, Ancona, stabilimento di Ancona;
21) Fit Ferrotubi, Roma, stabilimento di Roma;
22) Fit Ferrotubi, Bari, stabilimento di Bari;
23) Fit Ferrotubi, Napoli, stabilimento di Napoli;
24) Fit Ferrotubi, Cagliari, stabilimento di Villaspeciosa (Cagliari),

è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.G.B. - Industria tessile Giovanni Bassetti, sede di Milano e stabilimento di Rescaldina (Milano), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balzaretti Modigliani, sede di Milano e stabilimento di Vidalengo (Bergamo) e non sede di Vidalengo, è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmevierre, stabilimento di Milano - Gruppo S.I.R., è prolungata al 13 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia commissionaria chimica, sede legale di Milano - Gruppo S.I.R., è prolungata al 13 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana resine - S.I.R., stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubificio di Solbiate, sede legale di Milano e stabilimento di Solbiate Olona (Varese) - Gruppo S.I.R., è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Petruzzi Branca di Brescia, stabilimento di Brescia, fallita il 9 luglio 1984, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Preatoni costruzioni meccaniche, sede Cuggiono (Milano), fallita il 12 luglio 1984, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1984 al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Manifatture Bari-Sammichele (Bari), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Antonio Badoni, sede e uffici di Lecco (Como), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giampiero Crespi - Industrie riunite foderami, sede e stabilimento di Busto Garolfo (Milano), fallita il 10 luglio 1984, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paleari & Figli, sede di Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gres d'arte Cacciapuoti, sede e stabilimento di Milano, fallita il 29 marzo 1983, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Happy di Lippolis E. & C. di Putignano (Bari), fallita il 2 giugno 1983, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotexana Italia, sede e stabilimento di Varedo (Milano), fallita il 19 dicembre 1984, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori diepndenti dalla S.p.a. I.T.G.B. - Industria tessile Giovanni Bassetti, sede di Milano e stabilimento di Rescaldina (Milano), è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balzaretti Modigliani, sede di Milano e stabilimento di Vidalengo (Bergamo) e non sede di Vidalengo, è prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmevierre, stabilimento di Milano - Gruppo S.I.R., è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia commissionaria chimica, sede legale di Milano - Gruppo S.I.R., è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana resine - S.I.R., stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubificio di Solbiate, sede legale di Milano e stabilimento di Solbiate Olona (Varese) - Gruppo S.I.R., è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petruzzi Branca, sede e stabilimento in Brescia, fallita il 9 luglio 1984, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Bono, sede di Peschiera Borromeo e stabilimenti di Peschiera Borromeo (Milano) e Netro (Vercelli), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giampiero Crespi - Industrie riunite foderami, sede e stabilimento di Busto Garolfo, fallita il 10 luglio 1984, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmevierre, stabilimento di Milano - Gruppo S.I.R., è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia commissionaria chimica, sede legale di Milano - Gruppo S.I.R., è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana resine - S.I.R., stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petruzzi Branca, sede e stabilimento di Brescia, fallita il 9 luglio 1984, è prolungata al 25 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Bono, sede di Peschiera Borromeo e stabilimenti di Peschiera Borromeo (Milano) e Netro (Vercelli), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmevierre, stabilimento di Milano - Gruppo S.I.R., è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia commissionaria chimica, sede legale di Milano - Gruppo S.I.R., è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petruzzi Branca, sede e stabilimento di Brescia, fallita il 9 luglio 1984, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmevierre, stabilimento di Milano - Gruppo S.I.R., è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia commissionaria, sede legale di Milano - Gruppo S.I.R., è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4083-4322)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fertilgest, con sede in Roma ed unità produttive in Orbetello (Grosseto), Ravenna, Montemarciano (Ancona), Napoli-Bagnoli e Portogruaro (Venezia), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic agricoltura, con stabilimento in Gela (Caltanissetta), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

(4320)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminatoio Govine di Pisogne (Brescia) è prolungata fino al 26 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Acciaierie Sanzeno di S. Zeno Naviglio (Brescia) è prolungata fino al 28 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ricam di Pomezia (Roma) è prolungata fino al 28 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Detas S.p.a. di Coseano (Udine), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 22 maggio 1985.

(4321)

Avviso di rettifica al comunicato riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni e C. - Boffalora Ticino. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 162 dell'11 luglio 1985).

Nell'estratto del decreto ministeriale 18 giugno 1985 concernente la società citata in epigrafe, alla quinta riga ove è scritto: « è prolungata al *28 ottobre 1984* », leggasi: « è prolungata al *31 marzo 1985* ».

(4224)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

REGIONE LIGURIA

Decreto ministeriale 5 luglio 1985, n. 1445

Genova:

nubifragi del 23 e 24 agosto 1984 nel territorio del comune di Genova;

nubifragio del 4 ottobre 1984 nel territorio del comune di Capoligure.

Savona: nubifragio del 4 ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Testico, Stellanello, Ortovero e Cisano sul Neva.

REGIONE VENETO

Decreto ministeriale 5 luglio 1985, n. 1446

Padova: grandinata del 25 e 26 luglio 1984 nel territorio del comune di S. Elena.

Verona: grandinata del 21 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Caldiero, S. Martino Buon Albergo e Zevio.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Decreto ministeriale 5 luglio 1985, n. 1447

Bologna:

piogge persistenti e conseguenti movimenti franosi del 19 e 20 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Castel S. Pietro Terme, Dozza e Imola;

tromba d'aria del 4 ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Monte San Pietro, Savigno, Marzabotto, Monteveglio, Castello di Serravalle, Sasso Marconi e Pianoro.

Parma: piogge persistenti a carattere torrenziale e forte vento dei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Albareto, Bedonia, Bardi, Berceto, Borgotaro, Compiano, Terenzo, Ternolo, Valmozzola, Bore, Solignano e Varsi.

Piacenza: nubifragio e piogge torrenziali dei giorni 3, 4 e 5 ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Bobbio, Cortebrugnatella, Cerignale, Travo, Pecorara, Ottone, Coli, Morfasso, Farini d'Olmo, Ferriere, Bettola e Zerba.

REGIONE MOLISE

Decreto ministeriale 5 luglio 1985, n. 1448

Isernia: nubifragio dei giorni 19 ottobre 1984 e 6 novembre 1984 nel territorio dei comuni di Montaquila, Monteroduni, Pozzilli, Sestocampano e Venafro.

REGIONE BASILICATA

Decreto ministeriale 5 luglio 1985, n. 1449

Potenza: gelate dei giorni 18, 20 e 21 ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Avigliano, Filiano, Forenza, Pietragalla, Potenza e Rionero.

REGIONE PUGLIA

Decreto ministeriale 5 luglio 1985, n. 1450

Bari:

grandinata del 7 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano Murge, Gioia del Colle, Grumo Appula, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari e Santeramo in Colle;

venti ciclonici del 20 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Bisceglie e Trani.

Brindisi: grandinate e piogge torrenziali dei giorni 13 e 14 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Erchie, Latiano, Mesagne, Oria, San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna.

Lecce:

gelata del 1° e 4 aprile 1984 nel territorio dei comuni di Campi Salentina e Salice Salentina;

piogge torrenziali del 15 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Meledugno e Vernole;

grandinate dei giorni 15, 18 e 20 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Copertino, Guagnano, Salice Salentino, San Cassiano e Nardò;

nubifragio dei giorni 19 e 20 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Leverano e Nardò;

tromba d'aria del 7 novembre 1984 nel territorio dei comuni di Caprarica di Lecce e Castrì di Lecce;

grandinata del 7 novembre 1984 nel territorio del comune di Vernole.

Taranto:

grandinata del 7 agosto 1984 nel territorio del comune di Castellaneta;

grandinata del 15 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Avetrana e Manduria;

grandinata del 17 agosto 1984 nel territorio del comune di Sava;

grandinata del 30 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Crispiano, Palagianello, Roccaforzata, Taranto e Castellaneta.

REGIONE SICILIA

Decreto ministeriale 5 luglio 1985, n. 1451

Agrigento: grandinate del 18 agosto 1984 e 15 settembre 1984 nel territorio del comune di Canicattì.

Caltanissetta: grandinata del 18 agsoto 1984 e tromba d'aria del 19 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Delia, Caltanissetta, Sommatino, Riesi, Butera, Mazzarino, Gela, Niscemi e Serradifalco.

Catania:

tromba d'aria, grandine e venti ciclonici del 1° ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Adrano, Bronte, Paternò, S. Maria di Licodia e Randazzo;

nubifragio, grandine e tromba d'aria del 12 e 13 novembre 1984 nel territorio dei comuni di Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali, S. Alfio, Milo e Castiglione di Sicilia.

Enna: tromba d'aria del 1° ottobre 1984 nel territorio del comune di Centuripe.

Le regioni Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(4319)

Iscrizione dell'associazione « Elios - A.P.O.A. » - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari, in Reggio Calabria, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1985 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Elios - A.P.O.A. » - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari, in Reggio Calabria, via Cardinale Tripepi n. 7, dei requisiti previsti dalla lege 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 125 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(4221)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 18, 21, 26, 27, 28 e 32 dello statuto della Cassa di risparmio di Pesaro.

(4368)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato riguardante ulteriori integrazioni all'elenco delle graduatorie esaurite allegato all'ordinanza ministeriale 4 maggio 1985, n. 143 ed alla circolare ministeriale 5 luglio 1985, n. 217, concernenti la presentazione di domanda da parte di aspiranti a posti di insegnamento non di ruolo per l'anno scolastico 1985-86 nelle scuole di ogni ordine e grado.

A seguito degli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 1985 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 luglio 1985, si rende noto che con circolare ministeriale 31 luglio 1985, n. 236, sono state apportate ulteriori integrazioni all'elenco delle graduatorie esaurite, allegato all'ordinanza ministeriale 4 maggio 1985, n. 143, ed alla circolare ministeriale 5 luglio 1985, n. 217, concernenti la inclusione per l'anno scolastico 1985-86 degli aspiranti a supplenze di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

Limitatamente alle graduatorie esaurite indicate dalla citata circolare ministeriale n. 236, le relative domande devono essere presentate entro il 17 agosto 1985.

(4328)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Misure urgenti e straordinarie dirette a consentire l'assunzione di manodopera locale nei nuovi insediamenti industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 36/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'ordine del giorno n. 3, votato dall'assemblea del Senato nella seduta del 2 agosto 1985, con il quale si impegna il Ministro designato all'attuazione dell'art. 32 della legge numero 219/1981 ad avvalersi dei poteri eccezionali conferitigli per l'emanazione di un provvedimento urgente che introduca un meccanismo straordinario di assunzione della mano d'opera;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito e di individuare la metodologia delle richieste per l'avviamento al lavoro della nuova mano d'opera in coerenza con l'obiettivo fissato dall'art. 32 della legge n. 219/1981 in materia di occupazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deróga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Per le assunzioni nelle imprese che beneficiano dei contributi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, gli eventuali contratti di formazione e lavoro, in deroga alla legislazione vigente, sono posti in essere secondo le modalità ed i criteri definiti dalle commissioni regionali per l'impiego delle regioni Basilicata e Campania.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4318)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni per il completamento dell'attività di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 570/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 14 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 20 giugno 1985;

Vista la lettera n. 44153/S.1A del 20 giugno 1985 con la quale il prefetto di Avellino rappresenta la necessità di conferire ulteriore efficacia all'ordinanza n. 13798/AA.E.COMM 7 AV del 21 dicembre 1983 per non pregiudicare il completamento dell'opera di costruzione del centro commerciale già in avanzata fase di realizzazione;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta del prefetto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

E' conferita ulteriormente efficacia fino al 31 dicembre 1985 all'ordinanza n. 13798/AA.E.COMM 7 AV del 21 dicembre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4360)

Ulteriore proroga del termine per la presentazione dei progetti unitari relativi alle riattazioni degli immobili danneggiati dai terremoti del 29 aprile e 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 595/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984), numero 240/FPC/ZA dell'8 giugno 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984), n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1984), numeri 317/FPC/ZA e 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1984), n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984), n. 418/FPC/ZA del 15 novembre 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 27 novembre 1984), n. 456/FPC/ZA del 9 gennaio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1985) e n. 482/FPC/ZA del 6 febbraio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985);

Considerate le numerose richieste pervenute dai vari comuni coinvolti negli eventi calamitosi in argomento concernenti la proroga del termine relativo alla presentazione dei progetti unitari a causa dei numerosi ostacoli tecnici e procedurali incontrati nell'espletamento delle richiamate procedure;

Ravvisata l'opportunità di concedere una ulteriore proroga del cennato termine;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine relativo alla presentazione dei progetti unitari, prorogato da ultimo al 28 febbraio 1985 con l'ordinanza numero 482/FPC/ZA del 6 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985, citata nelle premesse, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4361)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 23 luglio 1985, n. 1/13/2-1491, il decreto prefettizio 27 ottobre 1928, n. 11419/18694, con il quale il cognome del sig. Antonio Pertot, nato a Trieste il 23 marzo 1985, venne ridotto nella forma italiana di « Pertotti », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, nel quale avrebbe dovuto essere compreso anche il figlio Almo, nato a Trieste il 2 maggio 1925, abitante a Duino-Aurisina, via Stazione, 10/G, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta l'11 luglio 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Almo Pertotti, di Antonio, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Pertot ».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Pertotti » assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Egle Sartore, nata a Duino-Aurisina il 12 aprile 1946.

Il sindaco di Duino-Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(4230)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali dei comuni di Milano e Ravenna della classe 1ª/*A* e di Piacenza, Lamezia Terme (Catanzaro), Busto Arsizio (Varese), Nettuno (Roma), Chiavari (Genova), Saronno (Varese) e Biella (Vercelli) della classe 1ª/*B* nonché la segreteria generale della provincia di Isernia della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali dei comuni di Milano e Ravenna della classe 1ª/*A* e di Piacenza, Lamezia Terme (Catanzaro), Busto Arsizio (Varese), Nettuno (Roma), Chiavari (Genova), Saronno (Varese) e Biella (Vercelli) della classe 1ª/*B* nonché per la nomina del titolare della segreteria generale della provincia in Isernia della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di prima e seconda classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile, non oltre il 25 settembre 1985, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 (settemilacinquecento) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio·

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di seconda classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe seconda indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 2 agosto 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(4286)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari al primo anno del secondo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari al primo anno del secondo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 1985, avrà luogo in Roma il giorno 3 settembre 1985, con inizio alle ore 8, presso il palazzo dello sport (E.U.R.).

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(4028)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica al concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario da destinare alla delegazione regionale per il Veneto e alla sezione di controllo ed uffici nella regione Friuli-Venezia Giulia. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 116 del 18 maggio 1985).

All'art. 12, terzo comma, del concorso citato in epigrafe, leggasi: « ... per non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli ... » anziché « ... per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli ».

(4289)

ENTE AUTONOMO LA BIENNALE DI VENEZIA

Concorsi pubblici a posti di collaboratore e assistente del ruolo amministrativo

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a cinque posti di collaboratore in prova del ruolo amministrativo, dei quali:

a) due con funzioni giuridico-amministrative;

b) tre con funzioni inerenti l'organizzazione delle attività d'istituto.

Requisiti richiesti:

per i posti di cui alla lettera *a*): diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, economia aziendale, o equipollenti;

per i posti di cui alla lettera *b*): diploma di laurea in lettere, architettura e/o urbanistica, lingue o equipollenti;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle leggi vigenti;

altri requisiti di norma per le assunzioni nel pubblico impiego.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e due prove orali.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a dieci posti di assistente in prova del ruolo amministrativo, dei quali:

a) quattro con funzioni amministrativo-contabili;

b) sei con funzioni amministrativo-organizzative.

Requisiti richiesti:

per i posti di cui alla lettera *a*): diploma di perito commerciale o equipollente;

per i posti di cui alla lettera *b*): diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle leggi vigenti;

altri requisiti di norma per le assunzioni nel pubblico impiego.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e due prove orali.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo e indirizzate all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », Ca' Giustinian, San Marco 1364/A, 30124 Venezia, devono contenere l'indicazione completa del possesso dei requisiti richiesti, pena l'esclusione dal concorso.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto/avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Copia integrale dei bandi di concorso, con allegato il facsimile della domanda di ammissione, possono essere richiesti o ritirati presso la sede dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » all'indirizzo suindicato.

Si fa presente che in ogni caso l'assunzione è subordinata alle disposizioni dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

(4346)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 185 del 7 agosto 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Comunità montana della Maiella e Morrone - Zona L, in Caramanico Terme: Concorso pubblico per un posto di archivista-dattilografo.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
- ◇ **CHIETI** Libreria MARZOLI Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA** Libreria VETRONE Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA** Libreria COSTANTINI Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO** Libreria BESSO Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
- ◇ **MATERA** Libreria MONTEMURRO Via del Corso, 1/3
- ◇ **POTENZA** Edicola PAGGI DORA ROSA Via Pretoria

CALABRIA
- ◇ **CATANZARO** Libreria G. MAURO Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA** Libreria DOMUS Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA** Libreria S. LABATE Via Giudecca

CAMPANIA
- ◇ **AVELLINO** Libreria CESA Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO** LE FORCHE CAUDINE Piazza Roma, 4
- ◇ **CASERTA** Libreria CROCE Piazza Dante
- ◇ **SALERNO** Libreria INTERNAZIONALE Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
- ◇ **FERRARA** Libreria TADDEI Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ:** Libreria CAPPELLI Corso della Repubblica, 54; Libreria MODERNA Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA** Libreria LA GOLIARDICA Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA** Libreria FIACCADORI Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA** Tip. DEL MAINO Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA** Libreria LAVAGNA Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA** Libreria MODERNA Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
- ◇ **GORIZIA** Libreria ANTONINI Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE** Libreria MINERVA Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE:** Libreria ITALO SVEVO Corso Italia, 9/F; Libreria TERGESTE s.a.s. Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE** Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13; Libreria TARANTOLA Via V. Veneto, 20

LAZIO
- ◇ **FROSINONE** Libreria CATALDI Via Minghetti, 4/A
- ◇ **LATINA** Libreria LA FORENSE Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI** Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA:** Libreria CAMERA DEPUTATI Via Uffici del Vicario, 17; Libreria DEI CONGRESSI Viale Civiltà del Lavoro, 124; Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma Piazzale Clodio; Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **VITERBO** Libreria BENEDETTI Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
- ◇ **IMPERIA** Libreria ORLICH Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA** Libreria DA MASSA CRISTINA Via Luigi Aragona, 49/A
- ◇ **SAVONA** Libreria MAUCCI Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
- ◇ **BERGAMO** Libreria LORENZELLI Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA** Libreria QUERINIANA Via Trieste, 13
- ◇ **COMO** Libreria NANI Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA** Ditta I.C.A. Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA** Libreria DI PELLEGRINI Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA** Libreria TICINUM Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO** Libreria ALESSO Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE** Libreria VERONI Piazza Giovine Italia

MARCHE
- ◇ **ANCONA** Libreria FOGOLA Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO:** Libreria MASSIMI Corso V. Emanuele, 23; Libreria PROPERI Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA:** Libreria MORICHETTA Piazza Annessione, 1; Libreria TOMASSETTI Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO** Libreria SEMPRUCCI Corso XI Settembre, 6

MOLISE
- ◇ **CAMPOBASSO** Libreria DI E.M. Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA** Libreria PATRIARCA Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
- ◇ **ALESSANDRIA:** Libreria BERTOLOTTI Corso Roma, 122; Libreria BOFFI Via dei Martiri, 31
- ◇ **ASTI** Ditta I.C.A. Via De Rolandis
- ◇ **CUNEO:** Casa Editrice ICAP Piazza D. Galimberti, 10; Libreria PASQUALE Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA** GALLERIA DEL LIBRO Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO** Casa Editrice ICAP Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI** Ditta I.C.A. Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
- ◇ **BARI** Libreria ATHENA Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRINDISI** Libreria PIAZZO Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA** Libreria PATIERNO Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE:** Libreria FORENSE Via Monte Pasubio, 19/A; Libreria MILELLA Via Palmieri, 30
- ◇ **TARANTO** Libreria FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA
- ◇ **CAGLIARI** Libreria DESSÌ Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO** Libreria EINAUDI EDITORE Via Veneto, 86
- ◇ **ORISTANO** Libreria SANNA GIUSEPPE Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI** MESSAGGERIE SARDE Piazza Castello, 10

SICILIA
- ◇ **AGRIGENTO** Libreria L'AZIENDA Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA** Libreria SCIASCIA Corso Umberto, 111
- ◇ **CATANIA:** Libreria ARLIA Via V. Emanuele, 60/62; Libreria GARGIULO Via F. Riso, 56/58; Libreria LA PAGLIA Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA** Libreria BUSCEMI G. B. Piazza V. Emanuele
- ◇ **MESSINA** Libreria O.S.P.E. Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO:** Libreria FLACCOVIO DARIO Via Ausonia, 70/74; Libreria FLACCOVIO LICAF Piazza Bon Bosco, 3; Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA** Libreria DANTE Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA** Libreria CASA DEL LIBRO Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI** Libreria DE GREGORIO Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
- ◇ **AREZZO** Libreria PELLEGRINI Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO** Libreria SIGNORELLI Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO** Editore BELFORTE Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA:** Libreria BARONI Via Fillungo, 43; Libreria Prof.le SESTANTE Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA CARRARA** Libreria VORTUS Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA** Libreria VALLERINI Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA** Libreria TURELLI Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA** Libreria TICCI Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
- ◇ **BOLZANO** Libreria EUROPA Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO** Libreria DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA
- ◇ **PERUGIA** Libreria SIMONELLI Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI** Libreria ALTEROCCA Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
- ◇ **AOSTA** Libreria MINERVA Via dei Tillier, 34

VENETO
- ◇ **BELLUNO** Libreria BENETTA Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA** Libreria ALL'ACCADEMIA Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO** Libreria PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO** Libreria CANOVA Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA** Libreria GOLDONI Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA:** Libreria GHELFI & BARBATO Via Mazzini, 21; Libreria GIURIDICA Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA** Libreria GALLA Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)** Ag. Distr. Giornali LORENZANO G. Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
- ◇ **ANGRI (Salerno)** Libreria AMATO ANTONIO Via dei Goti, 4
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)** Libreria RONDINELLA Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)** Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)** Libreria CRISCUOLO Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)** Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
- ◇ **RIMINI (Forlì)** Libreria CAIMI DUE Via XXII Giugno, 3

LAZIO
- ◇ **SORA (Frosinone)** Libreria DI MICCO UMBERTO Via E. Zincone, 28

MARCHE
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)** Libreria ALBERTINI Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
- ◇ **ALBA (Cuneo)** Casa Editrice ICAP Via V. Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)** Libreria GIOVANNACCI Via Italia, 6

SARDEGNA
- ◇ **ALGHERO (Sassari)** Libreria LOBRANO Via Sassari

UMBRIA
- ◇ **FOLIGNO (Perugia)** Nuova Libreria LUNA Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221